

TEMA n. 1

Il/la candidato/a, Dottore Commercialista, riceve un cliente, titolare di una ditta individuale, che intende “trasformare” la sua impresa in una società di capitali. Il/la candidato/a illustri:

- a) i possibili percorsi, previsti dal nostro ordinamento, per trasferire un'azienda individuale in una società di capitali;
- b) la fiscalità delle varie ipotesi descritte;
- c) le differenze tra le varie modalità ed i vari adempimenti.

TEMA n. 2

Voglia il/la candidato/a declinare gli strumenti deflattivi del contenzioso con particolare riferimento all'istituto dell'autotutela tributaria sulla base del decreto legislativo n. 219/2023, che ha abrogato il Dm 37/1997.

Partendo dall'introduzione, nella legge 212/2000, degli articoli 10-quater e 10-quinquies, in vigore dal 18 gennaio 2024, il/la candidato/a riferisca quali sono gli effetti della novella normativa citata, anche alla luce del mutato contesto dello Statuto del contribuente in ordine ai concetti di nullità e annullabilità dell'atto tributario e susseguenti risvolti dal punto di vista del contenzioso (art. 19 e art. 21 D.lgs. 546/97). Concluda, infine, chiarendo cosa significa che l'Amministrazione finanziaria ha "potestà" e "potere di annullamento (*ex tunc*), revoca (*ex nunc*) e rinuncia" all'imposizione?

CASO:

In data 17 giugno 2024 è stata notificata cartella di pagamento. L'atto prodromico è identificato in avviso emesso per anno di imposta 2019 ai sensi dell'art. 36 ter Dpr 600/73. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 30 aprile 2023. Nell'avviso era stato rettificata in quanto ritenuta dall'Ufficio indebita una detrazione ex art. 12 T.U.I.R., avendo parte ricorrente riportato nella dichiarazione Modello 730 la detrazione per la figlia al 100%, mentre la stessa nel medesimo anno risulta avere percepito un reddito annuo complessivo superiore ad euro 2.840,51, limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico. Il contribuente a mezzo conferimento di delega al commercialista di sua fiducia, presenta istanza di annullamento in autotutela sollevando due ordini di eccezioni:

- in primis, annullabilità della cartella emessa e notificata in violazione dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 (statuto del Contribuente) (Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma).
- In subordine, annullabilità della cartella emessa e notificata in violazione dell'art. 36 ter comma 1 dpr 600/73 invocando l'istituto dell'autotutela obbligatoria di cui all'art. 10 quater della legge 212/2000.

Alla luce della novella normativa introdotta dal decreto legislativo n. 219/2023, apportando importanti modifiche alla legge 212/2000, voglia il/la candidato/a esprimere un parere motivato sulle ragioni di diritto invocate nell'istanza di parte, nonché la fondatezza delle eccezioni sollevate e strumenti di difesa invocati.

Tema n. 3 *ESTRATTO*

Il/la candidato/a affronti la questione di un'azienda industriale in crisi, apparentemente risolta dopo il 2020 dall'utilizzo degli strumenti della legislazione emergenziale, mediante rivalutazione dei beni e rinvio delle perdite.

Il fatturato dell'azienda, che opera sotto forma di SPA nel settore siderurgico, in costante diminuzione negli ultimi tre anni, si aggira sui 400 mln. di €, l'Ebitda è pari al 10% del fatturato, con ammortamenti pari all' 8% delle vendite. L'indebitamento complessivo verso banche è pari a 250 mln di €, mentre il capitale investito è pari a 800 mln. di €.

Gli azionisti della società si sono dichiarati disposti a ricapitalizzare la società fino a un massimo di 150 mln. di €, mentre non vi sono cespiti di facile dismissione e dal cui ricavato si possano ottenere risorse significative per il risanamento.

Il/la candidato/a dottore commercialista, dopo aver illustrato le possibili cause di una crisi d'impresa, ipotizzi di rivestire le vesti di consulente di fiducia dell'azienda e di dover proporre una soluzione al Consiglio di Amministrazione, assistendola nella fase di preparazione di un possibile piano di risanamento; dica pertanto il/la candidato/a quali siano a suo parere le possibili vie d'uscita dalla crisi, predisponendo, ove lo ritenga possibile, un piano di risanamento o proponendo, in alternativa, altre soluzioni. Il/la candidato/a illustri, infine, i riflessi fiscali delle soluzioni proposte.